

CARMINE ROMANO
NOTAIO
Via Dei Mille, 61 - 80121 Napoli

Repertorio n. 3257

Raccolta n. 2326

Registrazione Telematica

Eseguita il 10-7-2013

Numero 13580

Serie 13

€uro 168,00

Agenzia Entrate Competente
Napoli

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno primo luglio duemilatredici, in Napoli e nel mio studio.

Innanzi a me **CARMINE ROMANO**, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Napoli con studio alla Via dei Mille n. 61,

E' PRESENTE

il prof. **Stefano ECCHIA**, nato a Bologna il giorno 1° aprile 1944, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente di cui appresso.

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale dell'assemblea, tenutasi alla presenza di me notaio in data 24/06/2013 in Napoli, al Corso Umberto I nell'aula De Sanctis dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, del "**Fondo Pensione del personale docente, tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli FEDERICO II e della Seconda Università degli Studi di Napoli**", già costituito come "**Fondo di Previdenza ed Assistenza integrativa del Personale docente, tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II**" (nel prosieguo "**Fondo**") con sede in Napoli al Corso Umberto I, presso la sede dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, costituito con atto del notaio Caravaglio in data 31/03/1992 (n. 7504/1511) registrato a Napoli il 02/04/1992 al n. 8647/A, codice fiscale 95007180631, assemblea convocata per discutere e deliberare sul seguente



ORDINE DEL GIORNO

- approvazione del bilancio d'esercizio, anno 2012, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

- rettifiche per refusi di stampa al nuovo testo e dello Statuto e del Regolamento approvati in data 25 marzo 2013;

- nomina dei Consiglieri di competenza dell'Assemblea dei Delegati;

- nomina dei membri del Collegio Sindacale di competenza dell'Assemblea dei Delegati;

- varie ed eventuali.

Aderendo ed utilizzando il tempo presente per mera semplificazione espositiva, nonostante i fatti si siano svolti in precedenza, do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi delle disposizioni statutarie, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Ecchia, il quale

CONSTATATO

— che questa assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale;

--- che sono presenti i delegati risultanti dal "Foglio delle presenze" che è unito a questo verbale sotto la lettera "A";

— che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente Stefano Ecchia, i Consiglieri Osvaldo Iura, Paolo Lista, Giuseppe Luise;

--- che per il Collegio Sindacale sono presenti il dott. Ciro Di Matteo ed il dottor Mario Guarino,

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita questa assemblea, essendo rispettato il quorum costitutivo previsto dall'art. 17.8 dello Statuto dell'Ente (che richiede la presenza di almeno la metà dei delegati, essendo presenti venticinque delegati su quarantotto) ed apre la discussione.

Prendendo la parola sul primo punto ("**approvazione del bilancio d'esercizio, anno 2012, predisposto dal Consiglio di Amministrazione**"), il Presidente, al fine di esaminare il documento contabile relativo all'anno 2012, chiede l'intervento del dottor Lipardi Antonio, facente parte del personale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II preposto alla Gestione Contabile. Il dottor Lipardi sottolinea ai delegati gli esiti positivi della gestione al 31/12/2012, e ciò sia per la gestione diretta sia per la gestione indiretta del fondo; in particolare, fa rinvio alle pagine 10 ed 11 della Relazione su gestione e rendiconto dell'esercizio 2012, dalle quali si rileva, quanto alla gestione diretta, che il Fondo ha maturato risultati positivi grazie, in particolare, alle somme risultanti dagli interessi di conto corrente, il cui accantonamento peraltro non è soggetto a prelievi fiscali. Inoltre, sono stati previsti opportuni fondi di riserva per l'eventualità di futuri oneri. Quanto alla gestione indiretta, il dottor Lipardi, nel ricordare che l'Ente Gestore è l'UNIPOL, sottolinea come la politica del fondo sia stata quella di effettuare investimenti in mercati "a rischio zero", incentrata soprattutto nell'investimento in titoli di Stato, e questo per una precisa indicazione in tal senso dell'Ateneo. Gli investimenti realizzati hanno assicurato un rendimento lordo pari al 3,26, rendimento netto pari al 3,11. Interviene il dottor Giuseppe Luise, Consigliere di Amministrazione, il quale sottolinea come, in ragione dei risultati raggiunti, l'obiettivo del Fondo è ora quello di am-



pliare la platea degli iscritti, migliorando il rendimento della previdenza complementare di medio e lungo termine; in particolare, in futuro si potrà pensare di diversificare gli investimenti tra una gestione conservativa ed una gestione diversa. Con riferimento alle politiche di investimento, il Prof. Stefano Ecchia sottolinea come le stesse saranno espressione della nuova governance del Fondo.

Terminata l'esposizione del bilancio chiuso al 31/12/2012, il Presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio stesso, dando atto che nessuno degli intervenuti si è allontanato dalla sala della riunione.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Risultano aver votato:

- a favore dell'approvazione del bilancio, tutti i soci presenti;
- contrario nessun socio;
- astenuto nessun socio.

L'assemblea dei delegati del "Fondo Pensione del personale docente, tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli FEDERICO II e della Seconda Università degli Studi di Napoli" del giorno 24 giugno 2013, pertanto, all'unanimità

DELIBERA

=|=

di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2012.

Il Presidente accertati gli esiti delle votazioni, proclamati i risultati di esse, passa alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno ("rettifiche per refusi di stampa al nuovo testo e dello Statuto e del Regolamento approvati in data 25 marzo 2013"). In argomento, il Presidente

sottolinea l'opportunità di procedere alla correzione di alcuni errori di stampa relativi allo Statuto ed al Regolamento dell'Ente come modificati nella seduta del 25 marzo 2013, chiarendo comunque come trattasi di correzioni puramente materiali (dovute a mero difetto di coordinamento tra il vecchio ed il nuovo testo) che non alterano i contenuti ed i significati di detti documenti, approvati nella predetta ultima adunanza, alla quale il Presidente fa rinvio, sottolineando la necessità formale di procedere ad una nuova approvazione di Statuto e Regolamento del Fondo, nei testi corretti.

Poiché nessuno degli intervenuti chiede la parola in relazione a tale punto dell'ordine del giorno, il Presidente mette ai voti l'approvazione del testo corretto di Statuto e Regolamento del Fondo, dando atto che nessuno degli intervenuti si è allontanato dalla sala della riunione.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Risultano aver votato:

- a favore dell'approvazione del nuovo testo di Statuto e Regolamento del Fondo, tutti i soci presenti;
- contrario nessun socio;
- astenuto nessun socio.

L'assemblea di delegati del "Fondo Pensione del personale docente, tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli FEDERICO II e della Seconda Università degli Studi di Napoli" del giorno 24 giugno 2013, pertanto, all'unanimità

DELIBERA

=||=

di apportare correzioni puramente formali ai testi dello Statuto e del Rego-



lamento del Fondo, ovviando così a talune incongruenze dovute a mero difetto di coordinamento tra vecchie e nuove versioni di tali documenti;

=III=

di approvare i nuovi testi di Statuto e Regolamento del Fondo, conseguenti alle modifiche testè apportate.

Passando alla trattazione del terzo punto dell'Ordine del Giorno
("nomina dei Consiglieri di competenza dell'Assemblea dei Delegati")

il Presidente richiama la previsione dell'art. 18 dello Statuto dell'Ente, a norma del quale il Consiglio di Amministrazione si compone di 4 (quattro) componenti di cui 2 (due) eletti dall'Assemblea dei Delegati degli aderenti, in rappresentanza degli iscritti al Fondo, 1 (uno) nominato dal Rettore dell'Ateneo Federico II ed 1 (uno) nominato dal Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli. Con riguardo ai membri di nomina elettiva, essi sono designati dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto, su singole candidature, a maggioranza dei voti. Il Presidente, pertanto, invita alla presentazione delle candidature, sottolineando come, successivamente all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare, dovranno comunque essere verificati i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. L'assemblea dei delegati propone le candidature del dottor Giuseppe Luise e del dottor Valentino Fedele. Si procede, pertanto, alla votazione a scrutinio segreto; ai delegati vengono distribuite schede bianche sulle quali indicare i nomi dei consiglieri prescelti; a ciascuno dei delegati vengono distribuite due schede, dovendosi votare due consiglieri, per un totale di 50 (cinquanta) schede; dette schede vengono riposte in un contenitore di cartone; lo notaio procedo

allo spoglio. Risultano aver votato tutti i delegati presenti con i seguenti risultati: Giuseppe Luise voti 21 (ventuno); Valentino Fedele voti 21 (ventuno); schede bianche 7 (sette); Giuseppe Lista voti 1 (uno).

L'assemblea di delegati del **"Fondo Pensione del personale docente, tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli FEDERICO II e della Seconda Università degli Studi di Napoli"** del giorno 24 giugno 2013, pertanto,

DELIBERA


=IV=

di ratificare gli esiti delle votazioni, nominando quali membri del Consiglio di Amministrazione, eletti dall'Assemblea dei delegati, il dottor Giuseppe Luise ed il dottor Valentino Fedele;

=V=

di dare atto che, per gli stessi, dovrà comunque procedersi alla verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente.

Infine, passando alla trattazione del quarto punto dell'Ordine del Giorno ("**nomina dei Revisori dei Conti di competenza dell'Assemblea dei Delegati**") il Presidente sottolinea come l'art. 23 dello Statuto dell'Ente preveda che il Collegio dei Sindaci sia formato da 4 (quattro) membri effettivi e 2 (due) supplenti; di essi, 2 (due) componenti effettivi ed 1 (uno) supplente rappresentano i lavoratori; 2 (due) componenti effettivi ed 1 (uno) supplente rappresentano l'Ateneo Federico II e la Seconda Università degli Studi di Napoli; inoltre, in forza della richiamata norma, i Sindaci rappresentanti dei lavoratori sono eletti in seno all'Assemblea dei delegati, con votazione per alzata di mano, a maggioranza dei voti, su singole can-



didature. In virtù della previsione dell'art.23 comma 2 dello Statuto, all'Assemblea dei delegati compete anche la nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci.

Il Presidente invita, dunque, alla presentazione delle Candidature, sottolineando anche in tal caso la successiva verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. L'assemblea dei delegati propone di confermare, quali Sindaci Effettivi, il dottor **Ciro Di Matteo** ed il dottor **Mario Guarino** e quale Sindaco Supplente il dottor **Francesco Leonese**. Quanto al Presidente del Collegio dei Sindaci, l'Assemblea propone di procedere alla nomina allorché il Collegio sia integrato dei membri nominati dagli Atenei.

Il Presidente mette ai voti le singole candidature avanzate, dando atto che nessuno degli intervenuti si è allontanato dalla sala della riunione.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Risultano aver votato:

- a favore della conferma a Sindaci Effettivi del dottor **Ciro Di Matteo** e del dottor **Mario Guarino**, nonché a Sindaco Supplente del dottor **Francesco Leonese**, tutti i soci presenti;
- contrario nessun socio;
- astenuto nessun socio.

L'assemblea dei delegati del "**Fondo Pensione del personale docente, tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli FEDERICO II e della Seconda Università degli Studi di Napoli**" del giorno 24 giugno 2013, pertanto, all'unanimità

DELIBERA

=VI=

di confermare alla carica di Sindaci Effettivi il dottor Ciro Di Matteo e del dottor Mario Guarino, nonché alla carica di Sindaco Supplente del dottor Francesco Leonese;

=VII=

di procedere alla nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci allorquando detto Organo sia integrato dei membri la cui nomina è di competenza degli Atenei secondo le disposizioni statutarie.

=VIII=


di dare atto che, per i Sindaci testè eletti, dovrà comunque procedersi alla verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente.

Null'altro essendoci da deliberare, proclamati i risultati delle votazioni, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e cinquanta e chiede a me notaio di allegare:

- sotto la lettera "A" il Foglio delle Presenze;
- sotto la lettera "B" la Relazione su gestione e rendiconto dell'esercizio 2012;
- sotto la lettera "C" il nuovo testo dello Statuto del Fondo;
- sotto la lettera "D" il nuovo testo del Regolamento.

Aderendo, il notaio allego a questo verbale gli indicati documenti, dalla cui lettura vengo dispensato,

Di questo atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su tre fogli per dodici facciate, ho dato lettura alle parti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore dician-



nove.

F.ti: Stefano ECCHIA -

CARMINE ROMANO NOTAIO (sigillo) -



ALLEGATO "C" ALL'ATTO N.RO 2326 DELLA RACCOLTA

STATUTO

Fondo Pensione del Personale Docente, Tecnico ed Amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e della Seconda Università degli Studi di Napoli

INDICE

PARTE I

IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art.1 - Denominazione, fonte, istitutiva, sede, durata

Art.2 — Forma giuridica

Art.3 — Scopo

PARTE II

CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 — Regime della forma pensionistica

Art. 5 — Destinatari

Art. 6 — Scelte di investimento

Art. 7 — Spese

PARTE III

CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 — Contribuzione


Art. 9 — Determinazione della posizione individuale

Art. 10 — Prestazioni pensionistiche

Art. 11 — Erogazione della rendita

Art. 12 — Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 — Anticipazioni



PARTE IV

PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 — Organi del Fondo

Art. 15 — Assemblea dei delegati degli aderenti — Composizione

Art. 16 — Assemblea dei delegati degli aderenti — Attribuzioni

Art. 17 — Assemblea dei delegati degli aderenti — Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art. 18 — Consiglio di Amministrazione — Criteri di costituzione e composizione Cessazione

Art. 19 — Consiglio di Amministrazione — Attribuzioni

Art. 20 — Consiglio di Amministrazione — Modalità di funzionamento

Art. 21 — Presidente

Art. 22 — Responsabile del Fondo

Art. 23 — Collegio dei Sindaci — Criteri di costituzione

Art. 24 — Collegio dei Sindaci — Attribuzioni

Art. 25 — Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

B) GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 26 — Incarichi di gestione

Art. 27 — Conflitti di interesse

Art. 28 - Gestione amministrativa

Art. 29 — Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V — RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 30 - Modalità di adesione

Art. 31 — Trasparenza nei confronti degli aderenti Art. 32 — Clausola

compromissoria

PARTE VI — NORME FINALI

Art. 33 — Modifiche dello Statuto

Art. 34 - Scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 35 - Rinvio

PARTE I — IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

ART. 1 — Denominazione, fonte istitutiva, sede, durata

1. E' istituito il " Fondo Pensione del personale docente, tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e della Seconda Università degli Studi di Napoli" (di seguito denominato "Fondo Pensione"), già costituito come " Fondo di Previdenza ed Assistenza integrativa del personale docente, tecnico ed amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II " in attuazione della delibera dell'11.11.1991 n. 20 del C.d.A. dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (di seguito "Fonte istitutiva").

2. La durata del Fondo Pensione è a tempo indeterminato, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art.34.


3. Il Fondo Pensione ha sede in Napoli, al Corso Umberto I, presso l'Ateneo Federico II.

Art. 2 Forma giuridica

1. Il Fondo Pensione ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 c. c. ed è iscritto all'Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito "COVIP").

Art. 3. Scopo

1. In conformità alla Fonte istitutiva, il Fondo Pensione ha lo scopo di con-



sentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico. A tal fine il Fondo Pensione provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'interesse esclusivo degli aderenti, nonché all'erogazione delle prestazioni in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo Pensione non ha scopo di lucro.

PARTE II — CARATTERISTICHE DEL FONDO PENSIONE E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 — Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo Pensione è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo Pensione è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 — Destinatari

1. E' destinatario del Fondo Pensione il personale docente, tecnico ed amministrativo, in qualità di dipendente della Università degli Studi di Napoli Federico II e della Seconda Università degli Studi di Napoli.

2. L'iscrizione al Fondo Pensione è volontaria e deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dall'art.27.

3. Ai fini della convocazione dell'Assemblea e di ogni altra comunicazione del Fondo gli iscritti eleggono domicilio presso l'Università degli Studi dove prestano servizio.

Art. 6 — Scelte di investimento

1. Il Fondo Pensione realizza le proprie finalità previdenziali nei modi previsti dalle norme di legge in vigore, mediante polizze assicurative. A tal fine il Fondo Pensione stipula una convenzione quinquennale con im-

prese assicurative di cui al D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le istruzioni sul processo di selezione dei gestori emanate dalla COVIP e le disposizioni di cui al d.lgs. 252/2005 per il rispetto dei criteri definiti dalla COVIP.

2. La Nota Informativa per i potenziali aderenti al Fondo contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere.

Art. 7 — Spese

1. L'iscrizione al Fondo Pensione comporta le seguenti spese:

a) spese relative alla fase di accumulo:

a.1 direttamente a carico dell'aderente e della relativa Università di appartenenza in modo paritario, e nella misura stabilita annualmente dal C.d.A. del Fondo Pensione;

a.2 indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio tenuto dalla compagnia di assicurazione;

b) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.

2. L'ammontare delle spese di cui al comma precedente è riportato nella Nota informativa.

PARTE III — CONTRIBUTIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 — Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo Pensione può essere attuato mediante il versamento dei contributi a carico del lavoratore e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro.

2. I contributi a carico dei lavoratori aderenti sono stabiliti nella misura minima dell'uno per cento degli elementi fissi e continuativi della retribuzione da lavoro dipendente, escluse indennità annue e tredicesima mensilità.



assunti al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge.

3. Ferma restando la predetta misura minima, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, nel limite massimo del 20% di tutti gli elementi riportati al comma 2 del presente articolo e con le esclusioni ivi previste.

4. In costanza del rapporto di lavoro, l'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

5. Gli iscritti in aspettativa non retribuita, nei casi previsti dai contratti di lavoro e dalla legge, possono comunque versare al Fondo la contribuzione, su base volontaria.

6. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo Pensione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

7. Spetta al Consiglio di Amministrazione, previa informazione ai delegati degli iscritti, stabilire annualmente la quota di contribuzione diretta a far fronte agli oneri di gestione, anche di natura fiscale, e di funzionamento del Fondo.

Art. 9 — Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni perce-

pite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Le prestazioni assicurative sono rivalutate ogni anno, alla ricorrenza annuale della data di effetto della polizza di assicurazione collettiva, regolata da Convenzione stipulata con una compagnia assicuratrice, in funzione del rendimento della gestione, come previsto dalla clausola di rivalutazione, con garanzia di rendimento minimo.

Art. 10 — Prestazioni pensionistiche


1. Il Fondo eroga esclusivamente le seguenti prestazioni:

- a) pensione complementare di vecchiaia;
- b) pensione complementare di anzianità.

2. Il Lavoratore Associato matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che il medesimo abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione al Fondo.

3. Il Lavoratore Associato matura il diritto alla pensione complementare di anzianità, solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo, al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che il medesimo abbia maturato almeno quindici anni di appartenenza al Fondo.

4. Il Lavoratore Associato, all'atto della presentazione della domanda di pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, può richiedere la liquidazione in capitale della propria posizione individuale entro la misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua quanto maturato sulla posizio-



ne individuale a favore del socio risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il socio può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

5. Il Lavoratore Associato che non abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.

6. Le presenti norme si applicano anche ai lavoratori associati la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare o forma pensionistica individuale computando anche l'anzianità di partecipazione maturata presso il fondo di provenienza.

7. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

Art. 11 — Erogazione della rendita

Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo Pensione stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione.

Art. 12 — Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. Il Lavoratore Associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, conserva la titolarità giuridica della propria posizione.

2. Il Lavoratore Associato dovrà presentare apposita domanda per l'esercizio di una delle seguenti opzioni:

a. riscatto della posizione individuale. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta di riscatto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera;

b. trasferimento della posizione individuale presso altre forme pensionistiche complementari. Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento della posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al trasferimento. Il Fondo provvede ai relativi adempimenti entro sei mesi dalla richiesta, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

3. In mancanza di esplicita richiesta di riscatto o trasferimento della posizione individuale si procede al mantenimento della posizione stessa presso il Fondo.

4. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il Lavoratore Associato che abbia maturato un'anzianità di partecipazione almeno pari a tre anni, potrà trasferire la propria posizione ad altra forma pensionistica complementare.

5. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli



ovvero, se già viventi a carico del lavoratore associato deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni del lavoratore associato. In mancanza anche di disposizioni del lavoratore associato la posizione resta acquisita dal Fondo.

Art. 13 — Anticipazioni

1. L'iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire una anticipazione delle prestazioni, a valere sull'intera posizione individuale accumulata presso il Fondo, per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione. Non sono ammesse altre anticipazioni nè riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del Dlgs 124/93. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

2. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Fondo concede, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del Dlgs 124/93, l'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di

fruizione dei congedi per la formazione continua.

4. Le modalità di prestazione dell'istanza per l'anticipazione e della relativa erogazione sono disciplinate dal Consiglio di Amministrazione con apposite deliberazioni.

PARTE IV — PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 — Organi del Fondo

Sono organi del Fondo Pensione:


- a) l'Assemblea dei delegati degli aderenti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 — Assemblea dei delegati degli aderenti — Composizione

- 1. L'Assemblea è costituita dai Delegati eletti dagli iscritti, con le modalità disciplinate dal Regolamento elettorale.
- 2. Verrà eletto un delegato ogni 100 iscritti aventi diritto al voto.
- 3. I delegati durano in carica 3 anni e possono essere rieletti per un limite massimo di tre mandati consecutivi.
- 4. Nessun compenso è dovuto ai delegati.

Art. 16 — Assemblea dei delegati degli aderenti — Attribuzioni

- 1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
- 2. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di:
 - a) approvazione del bilancio preventivo, del rendiconto annuale e della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in ma-



teria di indirizzi generali sull'attività del Fondo;

c) elezione e revoca, motivate, dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti del Collegio dei Sindaci secondo quanto stabilito rispettivamente dai successivi artt. 18 e 22;

d) orientamento sulle scelte, operate dal C.d.A. e ratificate dall'Assemblea, delle Compagnie di Assicurazione con cui stipulare o disdettare le polizze che garantiscono il trattamento previdenziale ed assicurativo del Fondo 'Pensione ed in generale ogni forma di investimento dei contributi versati al Fondo Pensione e degli eventuali incrementi patrimoniali del Fondo Pensione;

e) su tutte le questioni attinenti alla gestione del Fondo Pensione che non siano riservate all'Assemblea straordinaria.

3. L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b) sullo scioglimento del Fondo Pensione, relative modalità e nomina dei liquidatori, sentito il C.d.A.;

c) su ogni questione di amministrazione straordinaria del Fondo Pensione.

Art. 17 — Assemblea dei delegati degli aderenti — Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. I delegati sono convocati in assemblea dal Presidente del C.d.A. mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata a ciascun delegato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o via fax o posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno 3 giorni prima della data della riunione.

3. L'Assemblea deve essere, altresì, convocata dal Presidente del C.d.A.

quando lo chieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei delegati, ovvero la maggioranza dei componenti il C.d.A.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, del diritto di intervento in Assemblea, e nominare il Segretario.

5. Il verbale di riunione dell'Assemblea è redatto da un Segretario ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A.. In mancanza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

7. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dalle normative vigenti in tema di contabilità per l'approvazione del bilancio, su convocazione del Presidente del C.d.A., per l'approvazione del bilancio preventivo, del rendiconto annuale e della relazione sulla gestione.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea, comprese quelle inerenti le modifiche dell'atto costitutivo del Fondo Pensione e il suo Statuto, ed escluse quelle relative allo scioglimento del Fondo Pensione, sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei Delegati.

9. Per deliberare lo scioglimento del Fondo Pensione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.

10. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali ag-

giornamenti, e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun delegato, le deleghe non possono superare il numero di due.

Art. 18 — Consiglio di Amministrazione — Criteri di costituzione e composizione — Cessazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 4 componenti, di cui 2 eletti dall'Assemblea dei delegati degli aderenti in rappresentanza degli iscritti al Fondo, 1 nominato dal Rettore dell'Ateneo Federico II e I dal Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli.

2. I membri di nomina elettiva sono designati dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei voti, su singole candidature.

3. I componenti del C.d.A. durano in carica 3 anni e sono, rispettivamente, rieleggibili dall'Assemblea o nuovamente nominati dalle due Università, nel limite massimo di 3 mandati consecutivi.

4. Gli Amministratori debbono vantare i requisiti soggettivi di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente in materia e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definite dalla normativa vigente. Il venir meno di detti requisiti nel corso del mandato comporta la decadenza immediata dall'incarico.

5. Nel caso vengano a mancare uno o più amministratori tra quelli eletti dagli aderenti, per gli stessi si procederà a nuove elezioni.

6. Nel caso vengano a mancare uno o più amministratori tra quelli nominati dai datori di lavoro, questi ultimi provvederanno alla nuova o alle nuove nomine.

7. Il termine di scadenza del mandato, per i nuovi eletti o nominati, è quel-

lo del C.d.A. di cui entrano a far parte.

Art. 19 — Consiglio di Amministrazione — Attribuzioni

1. Il Consiglio ha il compito di amministrare il Fondo Pensione e deve attuare quanto previsto dal presente Statuto.

In particolare il Consiglio:

a) delibera la stipulazione di contratti assicurativi con le società prescelte e provvede alla definizione delle modalità di pagamento dei relativi premi;

b) definisce l'organizzazione del Fondo Pensione;

c) delibera la misura dei contributi diretti a far fronte agli oneri di gestione del Fondo Pensione;

d) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il rendiconto annuale, nonché la relazione sulla gestione attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e all'attività svolta dal Fondo Pensione;

e) stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo Pensione;

f) stabilisce le modalità di versamento dei contributi;

g) stabilisce le modalità di acquisizione della documentazione attestante i requisiti richiesti per l'erogazione delle anticipazioni di cui all'art. 13 e le modalità di reintegro della posizione individuale;

h) sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo Pensione e alle modifiche dello Statuto, nonché alla procedura di liquidazione del Fondo Pensione;

i) in presenza di vicende del Fondo tali da incidere sull'equilibrio del Fondo medesimo, segnala alla COVIP, ai sensi della normativa vigente, i

provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio del Fondo.

Art. 20 — Consiglio di Amministrazione — Modalità di funzionamento

1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda.

2. Gli Amministratori che non intervengano, senza giustificato motivo, a 3 riunioni consecutive del Consiglio, decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione come previsto all'art.18.

3. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte con comunicazione scritta da inviare ai componenti il Consiglio e il Collegio dei Sindaci almeno dieci giorni prima della data della riunione.

4. In caso di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica o via fax o posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno 3 giorni prima della data della riunione.

5. Per la validità delle sedute del Consiglio, è necessaria la presenza di almeno il cinquanta per cento dei componenti.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo Pensione per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Am-

ministratori.

8. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629/bis del codice civile.

Art. 21 — Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è, alternativamente, su base triennale, il delegato del Rettore dell'Ateneo Federico II, ovvero il delegato del Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo Pensione e sta per esso in giudizio.

3. Il Presidente può conferire deleghe ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente sovrintende al funzionamento del Fondo Pensione, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del C.d.A., provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.

Art.22 Responsabile del Fondo

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione, in alternanza, dell'Ateneo Federico II e della Seconda Università degli Studi di Napoli.

2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2396 del Codice Civile.

6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:

- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli iscritti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;

- inviare alla Covip, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente ;

- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti.

7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 23 — Collegio dei Sindaci — Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti. Di essi, due componenti effettivi ed un supplente rappresentano i lavoratori; due componenti effettivi ed un supplente rappresentano l'Ateneo Federico II e la Seconda Università degli Studi di Napoli. I Sindaci rappresentanti dei lavoratori sono eletti dai rappresentanti dei lavoratori in se-

no all'Assemblea con votazione per alzata di mano, a maggioranza dei voti, su singole candidature. I Sindaci rappresentanti dei datori di lavoro sono nominati dagli stessi.

2. Il Presidente del Collegio dei Sindaci è eletto dai rappresentanti dei lavoratori in seno all'Assemblea, con votazione per alzata di mano, a maggioranza dei voti, su singole candidature.

3. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica tre anni e sono, rispettivamente, rieleggibili dall'Assemblea o nuovamente nominati dalle due Università, nel numero massimo di 3 mandati consecutivi. Nel caso in cui vengano a mancare uno o più Sindaci, si sostituiscono con i supplenti.

4. I componenti del Collegio dei Sindaci, scelti secondo quanto previsto dall'art.2397 del c.c., devono vantare i requisiti soggettivi di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente in materia e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. Il venir meno di detti requisiti nel corso del mandato, comporta la decadenza immediata dall'incarico.

Art. 24 — Collegio dei Sindaci — Attribuzioni

1. I componenti del Collegio dei Sindaci operano ai sensi della normativa vigente in quanto applicabile ed alla disciplina legislativa e regolamentare della previdenza complementare, riferendo anche alla COVIP circa eventuali anomalie riscontrate.

2. Al Collegio spettano i compiti e i doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile. Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo Pensione con il suo scopo previdenziale. I componenti del Collegio dei Sindaci svolgono, fra gli altri, i seguenti

compiti:

a) controllano le scritture contabili;

b) compiono ispezioni e riscontri di cassa;

c) esaminano i bilanci annuali, sui quali riferiscono per iscritto all'Assemblea.

3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo Pensione nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo Pensione e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 — Collegio dei Sindaci — Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il collegio dei Sindaci si riunisce regolarmente ogni novanta giorni. Le convocazioni sono fatte dal Presidente o in assenza dal componente del Collegio più anziano.

2. Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono trascritti in apposito libro dei verbali e sono sottoscritti dai partecipanti all'adunanza.

3. Il Collegio dei Sindaci delibera a maggioranza.

4. La responsabilità dei componenti del Collegio dei Sindaci è regolata dall'art. 2407 del Codice Civile.

5. I Sindaci che non assistono senza un giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

6. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee dei delegati degli aderenti consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art.26 — Incarichi di gestione

1. La gestione delle risorse del Fondo è di tipo assicurativa ed è affidata a imprese di cui al Dlgs 209/2005 individuate ai sensi della normativa vigente, con le modalità di cui al comma 1 del precedente art.6.

Art. 27 — Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 28 — Gestione amministrativa

1. Al Fondo Pensione spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo Pensione compete:

a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;

b) la tenuta della contabilità;

c) la raccolta e la gestione delle adesioni;

d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;

e) la gestione delle prestazioni;

f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;

g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;

h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa, sentita l'Assemblea dei delegati degli aderenti, possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal C.d.A. sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo Pensione adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo Pensione e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 29 — Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio finanziario del Fondo Pensione coincide con l'anno solare.

2. Per ogni esercizio finanziario viene compilato il bilancio che, accompagnato dalle relazioni degli Amministratori e del Collegio dei Sindaci, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei delegati degli aderenti entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono.

PARTE V — RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 30 — Modalità di adesione

1. L'associazione al Fondo Pensione avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte.

L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo Pensione deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

2. All'atto dell'adesione, il Fondo Pensione verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo Pensione.

4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo Pensione; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo Pensione, dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei Patronati, nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo Pensione e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.

Ari 31— Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo Pensione mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo Pensione, la Nota Informativa, il bilancio e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia. La documentazione è resa disponibile sul sito web dell'Ateneo Federico II e della Seconda Università degli Studi di Napoli.

2. Il Fondo Pensione invierà annualmente a ciascun iscritto una situazione riassuntiva della posizione pensionistica individuale, con l'indicazione dei seguenti elementi:

a) andamento finanziario e gestionale del Fondo Pensione;

b) totale dei versamenti effettuati;

c) prestazione maturata alla data dell'estratto conto.

3. Il Fondo Pensione, altresì, comunicherà agli interessati o agli eredi di ciascun iscritto gli elementi di cui sopra, entro sei mesi dalla cessazione dal servizio per qualsiasi motivo.

Art. 32 — Clausola compromissoria

1. Tutte le eventuali controversie tra gli iscritti e il Fondo Pensione saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla decisione di un Collegio di due Arbitri designato ogni triennio. Di essi, uno viene designato, tra i professori di ruolo delle discipline giuridiche, dal Rettore dell'Ateneo Federico II e dal Rettore della SUN, e l'altro viene eletto dai rappresentanti dei lavoratori in seno all'Assemblea, con votazione per alzata di mano, a maggioranza dei voti, e dovrà essere in possesso di laurea magistrale in discipline giuridiche.

2. Il Collegio sarà presieduto dal membro più anziano. Con uguale cadenza, con le medesime modalità, vengono designati due supplenti che sostituiscono gli Arbitri effettivi nelle decisioni su controversie, a ragione di incompatibilità o di impedimento.

3. Il Collegio giudica secondo diritto, senza formalità, e il suo lodo sarà inappellabile.

PARTE VI — NORME FINALI

Art. 33 Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 17 del presente Statuto e sono trasmesse alla COVIP.

2. Il C.d.A., sentiti gli organi di governo dell'Ateneo Federico II e della Seconda Università degli Studi di Napoli, provvede ad apportare allo Statuto e al Regolamento del Fondo Pensione le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni od indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile.

Art 34 — Scioglimento del Fondo Pensione e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Il Fondo Pensione si scioglie con deliberazione dell'Assemblea dei delegati degli iscritti nel caso di mancato perseguimento dello scopo previsto dall'art.3

2. In caso di scioglimento del Fondo Pensione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.

3. Gli altri iscritti possono avvalersi delle disposizioni relative a:

- a) trasferimento ad altro Fondo Pensione.
- b) riscatto della posizione individuale.

4. In caso di liquidazione del Fondo Pensione, l'Assemblea dei delegati degli iscritti, in seduta straordinaria, procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti, nonché alla

nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 35 — Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto è fatto riferimento alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed alle fonti istitutive di cui all'art. 1 e al Regolamento di attuazione.

F.ti: Stefano ECCHIA -

CARMINE ROMANO NOTAIO (sigillo) -

=====

**ALLEGATO "D" ALL'ATTO N.RO 2326 DELLA RACCOLTA
FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE — TECNICO E AM-
MINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERI-
CO II E DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
REGOLAMENTO**

Art.1

Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento precedentemente emanato per disciplinare le modalità applicative del Fondo Pensione di cui all'art. 1 dello Statuto e consta di una prima parte, contenente la disciplina generale, e di una seconda parte, dedicata alla regolamentazione dell'elezione dell'Assemblea dei delegati.

Prima parte

Art.2

Il Fondo Pensione eroga trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Art.3

Fino a diversa deliberazione, la gestione delle prestazioni previdenziali del Fondo sarà realizzata in forma assicurativa; la costituzione delle prestazioni pensionistiche sarà ispirata al principio della capitalizzazione individuale.

Art.4

La gestione delle prestazioni del Fondo è realizzata, tramite Convenzione quinquennale, da un soggetto specializzato del settore, come previsto all'art 6, comma 1, dello Statuto.

Art.5

L'iscrizione al Fondo è volontaria. Il lavoratore, preso atto delle norme statutarie e delle finalità sociali e previdenziali del Fondo, presenta istanza di adesione, fornendo i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, data di assunzione in servizio o di nomina, domicilio. Il Fondo inoltra successivamente l'istanza all'Amministrazione di appartenenza del lavoratore, per l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa. In caso di variazione della posizione del singolo dipendente, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Fondo, cui deve essere inoltrata la relativa documentazione.

Art.6

I lavoratori in possesso dei requisiti necessari per ottenere la prestazione pensionistica complementare (pensionamento di vecchiaia o di anzianità), e i lavoratori che chiedono il trasferimento o il riscatto della polizza, dovranno trasmetterne istanza al Fondo.

La richiesta deve essere inoltrata entro i sei mesi successivi a quello in cui è sorto il diritto alla prestazione e deve essere evasa entro i successivi sei

mesi.

Tutte le prestazioni erogate dal Fondo, già liquidate e non riscosse entro dieci anni, sono prescritte a favore del Fondo e incamerate quali entrate del Fondo stesso.

Art.7

Il Fondo finanzia i trattamenti previdenziali mediante i contributi versati dagli iscritti, nonché dagli eventuali contributi versati dall'Università degli Studi di Napoli Federico II e dalla Seconda Università degli Studi di Napoli.

Art.8

Le spese di gestione del Fondo sono ripartite pariteticamente tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e la Seconda Università degli Studi di Napoli, che forniscono, altresì, locali e personale per la gestione amministrativa del Fondo. Il C.d.A., previa informazione ai delegati, può stabilire, per far fronte alle predette spese, una quota di partecipazione a carico degli iscritti, in misura fissata annualmente e/o in ragione dei servizi richiesti.

Art.9

I diritti derivanti agli iscritti dall'adesione al Fondo non possono essere oggetto di cessione, di pegno o di ogni altra forma di gravame.

Art.10

Il Fondo tiene e conserva:

- il libro soci;
- il libro dei verbali del C.d.A.;
- il libro dei verbali dell'Assemblea dei delegati degli aderenti;
- tutti i documenti contabili, amministrativi e fiscali.

Il Fondo conserva il libro dei verbali del Collegio dei Sindaci.

Il C.d.A. del Fondo designa un Responsabile per la gestione amministrativo-contabile del Fondo stesso.

L'importo dei contributi viene versato al Fondo a cura del datore di lavoro, sia per le quote a carico del dipendente, sia per quelle, eventuali, a carico del datore di lavoro, rispettivamente evidenziate. Eventuali altre entrate del Fondo, derivanti anche da contributi versati dagli iscritti per concorrere alle spese di gestione del Fondo stesso, sono accreditate su un apposito conto indicato dal C.d.A. e le relative risultanze sono evidenziate in bilancio.

SECONDA PARTE

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art.1 — Indizione delle elezioni

Le votazioni per la costituzione dell'Assemblea dei delegati degli aderenti avvengono su base elettiva a scrutinio segreto, su liste di candidati e/o singole candidature.

Art.2 — Elettorato attivo e passivo

Godono di elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti al Fondo in servizio alla data di indizione delle elezioni.

Art.3 — Commissione elettorale

La Commissione elettorale è nominata dal C.d.A. del Fondo Pensione.

I compiti della Commissione elettorale sono i seguenti:

a) stabilisce, entro 15 giorni dal proprio insediamento, i termini per la presentazione delle liste e/o singole candidature. Le elezioni si dovranno tenere entro 20 giorni dalla presentazione delle liste e/o delle singole candidature;

b) raccoglie nel termine stabilito le candidature, dichiarandone in calce il giorno e l'ora della presentazione;

c) dichiara la regolarità della presentazione delle liste e/o delle singole candidature;

d) provvede all'affissione delle candidature, assicurandone la pubblicità più idonea, almeno 8 giorni prima delle votazioni;

e) stabilisce, previo accordo con l'Amministrazione, l'inizio delle operazioni di voto e il termine delle stesse, garantendo, al fine di consentire l'esercizio del voto al personale operante su più turni, l'apertura dei seggi elettorali anche per più giorni;

f) costituisce ed insedia i seggi elettorali in numero idoneo per consentire l'esercizio del voto a tutti gli aventi diritto;

g) predispone il materiale necessario per le votazioni;

h) nomina un Presidente e due Scrutatori per ogni seggio elettorale, scelti dalla Commissione elettorale, tra gli iscritti al Fondo Pensione in servizio presso l'Ateneo Federico II e la Seconda Università degli Studi di Napoli, proporzionalmente al rispettivo numero degli iscritti;

i) mette a disposizione dei presentatori delle liste l'elenco completo degli aventi diritto al voto;

l) presiede ed assicura la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;

m) ripartisce i seggi sulla base dei quozienti elettorali. Il quoziente elettorale sarà determinato dividendo, per singolo collegio, il numero dei voti validi per il numero degli eligendi. Nel caso in cui non si raggiungano quozienti pieni, l'attribuzione avverrà al resto più alto. All'interno delle liste risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti

di preferenza, in proporzione ai seggi attribuiti alla lista sulla base dei quozienti elettorali raggiunti. A parità di numero di preferenze, risulterà eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

n) dichiara la validità delle elezioni e proclama gli eletti;

o) trasmette i risultati delle elezioni al C.d.A. del Fondo che li rende pubblici;

p) dirime eventuali controversie e contestazioni: l'eventuale ricorso deve essere presentato entro 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati. La Commissione elettorale dovrà decidere entro 48 ore.

q) redige il verbale delle operazioni elettorali, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa. In tale verbale dovranno essere inserite anche le decisioni in ordine agli eventuali ricorsi. La copia dello stesso verbale e la copia dei verbali di seggio dovranno essere messe a disposizione dei presentatori di liste e/o dei singoli candidati.

Art.4 — Liste

Le liste e/o singole candidature per l'elezione dell'Assemblea dei delegati degli aderenti, composte da un numero di candidati fino a concorrenza del numero dei seggi assegnati per il Collegio elettorale di riferimento, sono presentate previa sottoscrizione di almeno 50 elettori, secondo le modalità di cui all'art.3.

Le liste possono essere contraddistinte da un motto.

Coloro che hanno presentato le liste non possono essere candidati.

Possono, altresì, essere presentate da ogni iscritto singole candidature, secondo le modalità di cui all'art.3.

In ordine all'elettorato attivo e passivo, gli elettori sono suddivisi in distinti

collegi: il I Collegio è quello relativo agli iscritti in servizio presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e il II Collegio è quello relativo agli iscritti in servizio presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. A ciascun Collegio elettorale viene assegnato un numero di seggi nel rapporto 1/100 per gli iscritti aventi diritto al voto o resto superiore a 1/40.

Il quorum per la validità delle elezioni è il 20% degli aventi diritto.

Art.5 — Numero dei componenti dell'Assemblea dei delegati degli aderenti

Il numero dei componenti da eleggere è pari ad 1 rappresentante ogni 100 iscritti aventi diritto al voto o resto superiore a 40.

Art.6 — Procedura elettorale

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale o aziendale. Se sprovvisti di detto documento, dovranno essere conosciuti da almeno due componenti del seggio o da due iscritti nella lista elettorale del seggio; tale circostanza dovrà essere debitamente annotata nel verbale delle operazioni elettorali.

Nell'apposito elenco messo a disposizione dall'Amministrazione, in corrispondenza del cognome e nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto. Il voto dovrà essere segreto e diretto ed espresso a mezzo di scheda unica firmata da almeno due componenti il seggio.

La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore, all'atto della votazione, dal Presidente o da altro componente il seggio elettorale.

Il voto si può esprimere indicando una lista, scrivendone il numero o il motto e/o scrivendo le preferenze interne alla stessa oppure indicando u-

na singola candidatura scrivendone il cognome e il nome.

Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta oppure se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

E' consentito manifestare la preferenza fino ad un terzo dei candidati della lista votata.

Non è ammessa l'espressione di preferenze per più liste, o voto di lista e preferenza su altra lista, o voto di singolo candidato e preferenza di lista; ciò rende il voto nullo.

Art.7 — Operazione di scrutinio

In tutti i seggi elettorali, le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali.

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio, nel quale sono verbalizzate le eventuali contestazioni, unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) alla Commissione elettorale.

In caso di presenza di più seggi, la Commissione procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale.

I verbali saranno conservati a cura del C.d.A. del Fondo.

Art.8 — Compiti e funzioni

I compiti, le funzioni e le prerogative dell'Assemblea dei delegati degli aderenti sono quelli previsti all'art. 16, comma 2, dello Statuto del Fondo Pensione del personale docente, tecnico e amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e della Seconda Università degli Studi di

Napoli.

Art.9 — Designazione Sindaci e membri di nomina elettiva del C.d.A.

Le designazioni dei Sindaci e dei membri di nomina elettiva del C.d.A. avvengono a maggioranza dei voti espressi dai componenti dell'Assemblea dei delegati degli aderenti, per alzata di mano su ogni singola candidatura.

F.ti: Stefano ECCHIA -

CARMINE ROMANO NOTAIO (sigillo) -

=====

La presente copia composta di *12* fogli è conforme al suo originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso **ESENTE DA BOLLO**

Napoli, 12 LUG. 2013

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "ROMANO CARMINE FU VINCENZO" and "NOTAIO" around a central emblem. The signature is written in a cursive, flowing style.